



ASSOCIAZIONE TECNICO ECONOMICA
DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

■ **STATUTO**

■ **CODICE ETICO**

■ **CODICE DI CONDOTTA**

■ **REGOLAMENTO LINEE GUIDA QUALIFICAZIONE DI
AFFIDABILITÀ ETICA DEI PARTNER COMMERCIALI**

■ STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata	6
Art. 2 - Scopi e attività	6

TITOLO II - SOCI

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza	7
Art. 4 - Rapporto associativo	7
Art. 5 - Diritti e doveri dei soci	8
Art. 6 - Contributi associativi	9
Art. 7 - Sanzioni	9
Art. 8 - Risoluzione del rapporto associativo	10

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - Organi dell'Associazione	11
Art. 10 - Assemblea	11
Art. 11 - Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea	11
Art. 12 - Attribuzioni dell'Assemblea	12
Art. 13 - Consiglio Generale	13
Art. 14 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale	13
Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Generale	14
Art. 16 - Consiglio di Presidenza	15
Art. 17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza	15
Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza	16
Art. 19 - Presidente	16
Art. 20 - Vicepresidenti	17
Art. 21 - Tesoriere	18
Art. 22 - Revisori Contabili	18
Art. 23 - Proviviri	18
Art. 24 - Disposizioni generali sulle cariche	20
Art. 25 - Partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione	20

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 26 - Segretario Generale	20
Art. 27 - Fondo comune	21
Art. 28 - Conto economico preventivo e Bilancio consuntivo	21

TITOLO V - MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglIMENTO, NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 29 - Modifiche statutarie	22
Art. 30 - Scioglimento	22
Art. 31 - Norme generali e transitorie	22

CODICE ETICO

Premessa	24
Paragrafo 1 I doveri e gli obblighi degli associati	25
Paragrafo 2 Vertici associativi	26
Paragrafo 3 Rappresentanti esterni	26
Paragrafo 4 Organi di tutela	26

CODICE DI CONDOTTA

PREAMBOLO	28
1 LINEE GUIDA	28
2 DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE	29
2.1 L'applicazione nell'Associazione del Codice di Condotta	29
2.2 Diffusione del Codice di Condotta	29
2.3 Conformità alla legge e alle normative	29
3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	29
3.1 Concorrenza Leale	29
3.1.1 Le riunioni	29
3.1.2 Scambi leciti di documenti o di informazioni tra gli aderenti e l'Associazione	30
3.1.3 Attività illecite e temi vietati negli scambi tra gli aderenti	31
3.2 Tutela Ambientale e Sviluppo Sostenibile	31
3.3 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	31
3.4 Risorse umane, politiche di selezione e sviluppo della professionalità	31
3.5 Qualità dei prodotti e dei servizi	32
3.6 Qualifica di affidabilità etica dei partner commerciali	32
4 VIOLAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA E SISTEMA SANZIONATORIO	32

REGOLAMENTO LINEE GUIDA QUALIFICAZIONE DI AFFIDABILITÀ ETICA DEI PARTNER COMMERCIALI

PREMESSA	34
1 QUALIFICAZIONE DI AFFIDABILITÀ ETICA	35
1.1 Principi generali	35
1.2 Qualificazione di affidabilità etica: Fornitori	35
1.3 Qualificazione di affidabilità etica: Clienti	36
2 INDICI DI ATTENZIONE	36
2.1 Indici di attenzione per i fornitori	36
2.2 Indici di attenzione per i clienti	37
3 DOCUMENTI E INFORMAZIONI PER LA QUALIFICA ETICA DEI FORNITORI	37
4 VALUTAZIONE ED ESITO DEL PROCESSO DI QUALIFICA DI AFFIDABILITÀ ETICA DEI PARTNER COMMERCIALI	38
5 RACCOMANDAZIONI	39

STATUTO

Approvato il 14 dicembre 2015

Modificato il 6 aprile 2017

Modificato l'11 aprile 2018

Modificato il 14 maggio 2020

Modificato il 21 luglio 2021

Modificato l'11 giugno 2024

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

L'Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato, ovvero "Atecap", è una libera Associazione di produttori di calcestruzzi preconfezionati costituita il 14 settembre 1991 con durata illimitata, con sede legale in Roma.

Atecap è autonoma, apartitica, ed indipendente da ogni condizionamento esterno, non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

Per una migliore realizzazione dei propri scopi associativi Atecap può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale e istituire sedi operative o rappresentanze ove si ritengano più opportune.

Atecap orienta e ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice Etico, al Codice di Condotta e al Regolamento linee guida qualificazione di affidabilità etica dei partner commerciali che costituiscono parte integrante dello Statuto impegnando i soci al rispetto dei principi in essi contenuti e adotta il Codice Etico e la Carta dei Valori associativi di Confindustria.

Art. 2 - Scopi e attività

Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) tutelare gli interessi tecnico-economici della categoria per lo sviluppo dell'economia del settore;
- b) informare, assistere e fornire consulenza agli associati relativamente ai problemi tecnico-economici del settore;
- c) organizzare o sostenere iniziative idonee a favorire lo sviluppo della produzione di calcestruzzo preconfezionato e diffondere la cultura del costruire in calcestruzzo;
- d) promuovere iniziative idonee a qualificare le produzioni degli associati, anche attraverso una unificazione normativa delle produzioni dei componenti, conformemente alle normative e alle direttive tecniche nazionali e dell'Unione Europea;
- e) favorire la collaborazione tra gli associati per il raggiungimento degli scopi sociali;
- f) rappresentare le esigenze tecnico-economiche del settore del calcestruzzo preconfezionato e accreditarne l'immagine in tutte le sedi e con tutti i mezzi ritenuti più opportuni;
- g) promuovere corsi di formazione, studi, sperimentazioni di nuovi materiali e di nuove tecnologie in relazione anche all'evoluzione del settore, partecipando direttamente, se del caso, ad organismi costituiti o da costituire allo scopo;
- h) organizzare scambi, incontri e visite tecniche con associazioni anche di altri Paesi per un confronto di conoscenze ed esperienze;
- i) promuovere, per una maggiore garanzia degli utilizzatori, iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di controllo per il rilascio di attestati o marchi di qualità in linea con quanto prescritto dalle normative dell'Unione Europea o da altre future disposizioni sui prodotti da costruzione;
- j) favorire l'adeguamento delle produzioni alle normative in materia di sicurezza, di tutela delle acque e dell'aria, di regolamentazione dei rifiuti e di quant'altro di specifico interesse per il settore;
- k) facilitare la stipula di garanzie assicurative con particolare riferimento a quelle per la copertura delle responsabilità derivanti dalla fornitura del prodotto.

L'Associazione per il migliore espletamento dei suoi compiti può instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi simili per materie nelle quali tali integrazioni possano risultare utili.

Per raggiungere le finalità di cui sopra, l'Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) istituisce un Registro delle imprese associate, che certifica l'appartenenza di ciascuna impresa all'Associazione;
- b) può, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, dar vita, partecipare o contribuire, anche in forma totalitaria, a fondazioni, enti, società ed istituzioni specializzate;
- c) assicura un'adeguata rappresentanza dell'Associazione presso le istituzioni nazionali e internazionali che presiedono alla definizione delle politiche del settore;
- d) può aderire ad altre associazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la tutela degli interessi generali del settore purché non siano in concorrenza con l'attività di Confindustria.

TITOLO II - SOCI

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza

Possono aderire all'Associazione in qualità di soci persone fisiche o giuridiche, imprese, associazioni o enti, coinvolti nella promozione, produzione, commercializzazione ed utilizzazione del calcestruzzo preconfezionato che condividano lealmente e senza riserve gli scopi dell'Associazione enunciati nell'articolo 2 e che si impegnino a favorirne la completa realizzazione.

Possono aderire a Atecap due distinte categorie di soci:

- a) soci ordinari, con pieni diritti e doveri associativi: vi rientrano le imprese esercenti in Italia la produzione e/o la commercializzazione del calcestruzzo preconfezionato;
- b) soci aggregati, con limitati e specifici diritti e doveri: vi rientrano tutti i soggetti che per caratteristiche di strumentalità e complementarietà non si riscontrano nella definizione di soci ordinari.

I soggetti che hanno i requisiti per essere inquadrati come soci ordinari dell'Associazione non possono essere associati come soci aggregati.

Il numero dei soci aggregati non deve snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

Art. 4 - Rapporto associativo

La domanda di ammissione a socio, redatta su appositi moduli, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e deve contenere copia delle certificazioni richieste e la dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto, del Codice Etico, del Codice di Condotta e del Regolamento linee guida qualificazione di affidabilità etica dei partner commerciali, di impegnarsi al pagamento dei contributi che verranno deliberati a norma dello stesso Statuto, di osservare la disciplina sociale, nonché tutte le disposizioni e norme che fossero regolarmente deliberate dagli organi associativi.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione delibera il Consiglio Generale.

Il rapporto associativo decorre dalla data di deliberazione dell'venuto accoglimento della domanda di ammissione e dura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Tale rapporto si intende tacitamente rinnovato, con decorrenza dal successivo 1°

gennaio, di anno in anno, salvo non intervenga atto formale di dimissioni, da effettuare con lettera raccomandata entro e non oltre il 30 settembre per l'interruzione del rapporto associativo relativo all'anno successivo.

Il mutamento della forma giuridica, della ragione sociale e della proprietà dell'impresa associata, anche a seguito di processo di fusione per incorporazione, non determina la cessazione del vincolo di adesione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari hanno diritto di ricevere rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza, partecipazione ed intervento in Assemblea, elettorato attivo e passivo per tutti gli organi associativi, secondo gli obblighi statutari, nel rispetto dei requisiti aziendali e personali prescritti nell'assunzione delle diverse cariche associative.

Per i soci aggregati, invece, è ammessa la possibilità di partecipazione e intervento in Assemblea con esclusione dell'elettorato attivo e passivo in Assemblea. È altresì esclusa ogni prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico.

Ai soci dimissionari è inibito il diritto di elettorato passivo.

Tutti i soci hanno titolo a partecipare alle attività dell'Associazione, ovunque lo ritengano d'interesse, indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa. Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione. L'adesione all'Associazione in qualità di socio comporta l'assunzione dei seguenti doveri:

- a) osservare le regole contenute nel presente Statuto e i comportamenti previsti dal Codice Etico, dal Codice di Condotta e dal Regolamento linee guida qualificazione di affidabilità etica dei partner commerciali e rispettare le delibere degli organi direttivi e di controllo;
- b) versare i contributi, nelle quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- c) partecipare attivamente alla vita associativa, con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui si è stati chiamati a far parte, anche proponendo l'attivazione di nuovi servizi associativi ovvero eventi di particolare rifrazione esterna a supporto dell'immagine e della legittimazione associativa;
- d) collaborare con spirito di leale adesione e senza riserve al successo di tutte le iniziative prese dai competenti organi dell'Associazione;
- e) favorire o comunque non ostacolare tutte quelle decisioni prese dai competenti organi dell'Associazione intese a difendere gli interessi della categoria, a promuovere l'equilibrato sviluppo e ad evitare contrasti dannosi all'interesse generale del settore;
- f) non assumere iniziative di comunicazione esterna di impatto trasversale sugli interessi rappresentati dall'Associazione senza un preventivo coordinamento con la stessa; costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- g) fornire ogni dato documentale, conoscitivo, informativo necessario all'aggiornamento del Registro delle imprese ivi compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la variazione del numero degli impianti e/o la perdita delle certificazioni richieste e, comunque, utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi

associativi.

Art. 6 - Contributi associativi

I soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione per le spese del suo funzionamento un contributo associativo ordinario annuo secondo le misure e le modalità di riscossione contenute nella Delibera contributiva predisposta dal Consiglio Generale per la successiva approvazione dell'Assemblea.

Per i soci che aderiscono in corso d'anno, il contributo viene determinato secondo i mesi di effettiva adesione.

I contributi associativi riscossi dall'Associazione, a norma del comma precedente, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Per i soli soci ordinari i contributi vanno corrisposti per tutti gli impianti operanti gestiti dal socio e/o dall'ente controllante o controllato. Per i soci aggregati viene stabilita una quota fissa, con eventuali diversificazioni secondo le caratteristiche del socio, prevista annualmente dalla Delibera contributiva predisposta dal Consiglio Generale per la successiva approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può altresì deliberare la corresponsione da parte dei soci di contributi straordinari in relazione a particolari servizi o programmi.

Art. 7 - Sanzioni

I soci e/o i loro rappresentanti che si rendano inadempienti rispetto agli obblighi che derivano dal presente Statuto, dal Codice Etico, dal Codice di Condotta e dal Regolamento linee guida qualificazione di affidabilità etica dei partner commerciali e dalle deliberazioni degli organi associativi sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura del Presidente: in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
- b) sospensione: deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di dodici mesi, con permanenza degli obblighi contributivi del Socio e facoltà dell'Associazione di agire secondo legge per il recupero ovvero in caso di morosità contributiva operata d'ufficio a conclusione del secondo anno solare di inadempienza, anche con conseguente decadenza automatica dei rappresentanti dell'impresa da ogni eventuale carica associativa o incarico di rappresentanza esterna ricoperto. L'elenco dei Soci sospesi per morosità è soggetto a ratifica nella prima riunione di Consiglio di Presidenza dell'anno;
- c) decadenza dagli organi associativi: in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, le ripetute assenze o il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante e, per le cariche di Consiglio di Presidenza, perdita del completo inquadramento ovvero deliberata dai Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta;
- d) espulsione dell'impresa associata: deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di grave e/o ripetuta violazione degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile ovvero deliberata dal Consiglio di Presidenza in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni con cancellazione d'ufficio dell'impresa morosa e conseguente azione di recupero dei contributi dovuti, salvo casi - validati dallo stesso Organo - di grave

e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari. Le spese sostenute per il recupero delle quote scadute e non versate sono a carico delle imprese associate morose;

- e) radiazione del rappresentante in Associazione: anch'essa deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda, sollecitandola a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

In ogni caso, avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio Generale, è data facoltà di ricorso ai Proviviri, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento applicato; il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 8 - Risoluzione del rapporto associativo

Il socio può recedere:

- a) per atto volontario di dimissioni comunicato secondo le modalità ed i termini temporali stabiliti dall'art.4;
- b) per voto contrario a modifiche statutarie, come previsto all'art. 28.

La qualità di socio si perde:

- a) per risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione, per infrazioni del Codice Etico e del Codice di Condotta e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostantive al mantenimento del rapporto associativo, già accertata dai Proviviri e senza ricorso agli stessi, mediante delibera del Consiglio di Presidenza, con cessazione immediata di tutti i diritti e doveri, ma permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso;
- b) per cessazione dell'attività d'impresa esercitata o per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato. Dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo;
- c) per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura;
- d) per il venir meno dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione;
- e) per espulsione, in conseguenza dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 7, lett. d), del presente Statuto.

La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Nei diversi casi di risoluzione del rapporto associativo, l'impresa è tenuta al pagamento dei contributi associativi per il restante periodo di durata del rapporto associativo.

Nei casi di recesso dal rapporto associativo, il socio perde, con effetto immediato dalla data di presentazione delle dimissioni, il diritto all'elettorato passivo e i suoi rappresentanti decadono automaticamente da eventuali cariche associative o incarichi di rappresentanza esterna ricoperti per conto dell'Associazione.

Nei casi di perdita della qualità di socio, la cessazione del rapporto associativo ha efficacia immediata.

Con la cessazione del rapporto associativo, le persone fisiche che, in virtù del rapporto associativo dell'impresa, avevano assunto incarichi di rappresentanza esterna ovvero cariche associative all'interno dell'Associazione e del Sistema confederale, perdono automaticamente il titolo a ricoprirli.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vicepresidenti;
- f) il Tesoriere;
- g) i Probiviri;
- h) i Revisori Contabili.

Art. 10 - Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti o loro delegati delle imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi.

In mancanza di tali requisiti e ove non ricorrano eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 7, la partecipazione all'Assemblea è comunque ammessa, con l'esclusione di esercizio di voto ed intervento.

All'Assemblea hanno inoltre diritto di partecipare come invitati coloro che rivestono cariche elettive in Associazione e il Segretario Generale.

Art. 11 - Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, di norma entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale, nonché in occasione dell'elezione del Presidente secondo la scadenza del mandato e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta il Consiglio Generale, ovvero il Consiglio di Presidenza, o un numero di soci che dispongano di almeno un quinto dei voti spettanti al totale delle imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi o, ancora, i Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate.

La convocazione dell'Assemblea avviene con comunicazione del Presidente inviata per posta elettronica almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione con indicazione di data, ora, luogo, argomenti da trattare e trasmissione, anche differita, della relativa documentazione, giorni ridotti a dieci in caso di urgenza con possibilità di indicazione sommaria degli argomenti da trattare. La seconda convocazione può essere fissata anche per lo stesso giorno della prima, a distanza non minore di un'ora.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione in presenza o rappresentanza di almeno due terzi dei voti esercitabili, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Qualora gli associati rappresentanti almeno un quinto dei voti presenti lo richieda, le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto.

I resoconti delle Assemblee sono firmati dal Presidente, da due scrutatori designati dal Presidente fra gli intervenuti all'inizio della seduta, e dal Segretario Generale dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Partecipano all'Assemblea tutti i soci; il diritto di voto è esercitato solamente dai legali rappresentanti dei soci ordinari o dai loro delegati.

Ogni socio dispone di un numero di voti in ragione di un voto per ogni impianto di betonaggio per il quale è stata pagata la quota associativa.

Qualora un socio abbia più di cinque impianti, lo stesso dispone di un voto intero per ogni impianto fino a cinque e di un voto dimezzato per ogni impianto eccedente i cinque, con arrotondamento dei voti complessivi all'unità superiore.

I soci possono delegare altri soci a rappresentarli in Assemblea; il socio partecipante all'Assemblea non può essere portatore di più di una delega, che deve risultare per iscritto, salvo il caso di soci appartenenti allo stesso gruppo.

Art. 12 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) approva il Bilancio consuntivo;
- b) approva la Delibera contributiva;
- c) approva i contributi straordinari;
- d) approva, negli anni dispari, alla scadenza biennale del Presidente dell'Associazione, gli indirizzi generali ed il programma di attività per il biennio proposti dal Presidente designato e, contestualmente, elegge il Presidente e i Vicepresidenti;
- e) elegge negli anni pari, alla loro scadenza biennale, i componenti del Consiglio Generale stabilendone il numero dei componenti;
- f) integra la lista dei nominativi tra cui potrà essere eletto il nuovo Consiglio Generale predisposta dalla commissione nominata dal Consiglio Generale uscente;
- g) elegge negli anni pari, alla loro scadenza quadriennale, i Proviviri;
- h) elegge negli anni pari, alla loro scadenza biennale, i Revisori contabili;
- i) modifica il presente Statuto, il Codice Etico, il Codice di Condotta il Regolamento linee guida qualificazione di affidabilità etica dei partner commerciali;
- j) delibera lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori;
- k) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza, dal Presidente, o anche dai soci.

L'Assemblea può inoltre assumere direttive per il rafforzamento dell'Associazione e per una migliore realizzazione di quanto previsto negli articoli 1 e 2 del presente Statuto, con particolare riferimento all'implementazione dell'impianto valoriale dell'organizzazione. A tal fine, può promuovere azioni organizzative ritenute utili per un più efficace raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione dei soci alla vita associativa.

Art. 13 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale viene eletto negli anni pari, è composto da 20 a 30 componenti e resta in carica per due anni.

Fanno parte di diritto del Consiglio Generale i componenti del Consiglio di Presidenza.

Sono eletti componenti il Consiglio Generale coloro che nella graduatoria dei voti ottenuti riportano, fino alla concorrenza del numero dei componenti da eleggere nella votazione, il maggior numero dei voti; a parità di voti la graduatoria è attribuita per anzianità di nascita. In ogni caso un numero di componenti pari a un quarto del totale dei componenti del Consiglio Generale è riservato agli associati che abbiano un numero di impianti uguale o inferiore a cinque.

Ai fini di cui al precedente comma, il Consiglio Generale uscente nomina nel proprio seno una commissione composta da almeno tre componenti con il compito di consultare la base associativa e di predisporre una lista tra i cui componenti potrà essere eletto il nuovo Consiglio Generale. Detta lista può essere integrata con nominativi proposti dai singoli componenti l'Assemblea.

I componenti possono essere rieletti anche consecutivamente per più mandati associativi fino a un massimo di otto anni.

Dopo tre assenze consecutive dalle riunioni, senza giustificato motivo, il componente è considerato decaduto dall'incarico. Il Consiglio Generale nella prima riunione successiva prende atto della decadenza e può procedere, per cooptazione, alla eventuale sostituzione del componente decaduto. Tale nomina è soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea.

Ove per qualsiasi causa si rendesse vacante non oltre un quarto dei componenti, è in facoltà del Consiglio Generale di procedere alla loro sostituzione nominando altro o altri componenti tra gli associati, fermo restando il rispetto della riserva minima di un quarto sul totale dei componenti da assicurare agli associati con un numero di impianti uguale o inferiore a cinque.

La nomina dei componenti chiamati per cooptazione deve essere ratificata alla prima Assemblea. I componenti chiamati per cooptazione scadono alla cessazione dell'intero Consiglio Generale.

Qualora per qualsiasi causa il numero dei componenti scendesse al di sotto di tre quarti dei suoi componenti, l'intero Consiglio Generale si considera decaduto e il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca, entro 30 giorni, l'Assemblea per procedere alla nuova elezione del Consiglio Generale.

Art. 14 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario, oppure venga richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti o dai Revisori Contabili e comunque almeno due volte l'anno.

Il Consiglio Generale è convocato con comunicazione del Segretario Generale su incarico del Presidente inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo. L'indicazione degli argomenti da trattare e la relativa documentazione possono essere trasmessi anche in via differita.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri ogni qual volta vi sia all'ordine del giorno un tema tra quelli rispettivamente loro affidati dallo Statuto e il Segretario Generale.

Le riunioni del Consiglio Generale sono valide quando è presente almeno un quarto

dei suoi componenti.

Ogni componente ha diritto a un voto e la partecipazione alle riunioni non è delegabile. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti.

Di ciascuna riunione viene redatto un resoconto inviato per posta elettronica a tutti i componenti, anche assenti, che va approvato nella riunione successiva con possibilità di richiedere rettifiche entro sette giorni dall'inoltro.

Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale:

- a) cura il conseguimento dei fini statutari;
- b) delibera sulle domande di ammissione dei soci e sulle eventuali sanzioni secondo quanto previsto nell'art. 7;
- c) stabilisce, in conformità agli obiettivi statutari, i requisiti che devono essere posseduti dai soci nonché gli obblighi degli stessi. Le relative disposizioni possono essere contenute in appositi regolamenti approvati dal Consiglio Generale stesso ai sensi del successivo art. 30;
- d) nomina la Commissione di designazione per l'individuazione del candidato alla carica di Presidente;
- e) propone all'Assemblea il nominativo del Presidente e dei Vicepresidenti;
- f) elegge fra i propri componenti, negli anni dispari, alla sua scadenza biennale, il Tesoriere;
- g) elegge fra i propri componenti, negli anni dispari, alla sua scadenza biennale, il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente;
- h) nomina per cooptazione i componenti del Consiglio Generale venuti a mancare o da integrare;
- i) nomina, su proposta del Presidente, i sostituti dei Vicepresidenti che dovessero eventualmente non completare, qualunque sia la ragione, il loro mandato;
- j) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Segretario Generale;
- k) designa, scegliendoli tra i soci, rappresentanti dell'Associazione presso enti, commissioni o istituzioni pubbliche e private;
- l) adotta le sanzioni disciplinate nel presente Statuto;
- m) approva il Conto economico preventivo, predisposto dal Tesoriere;
- n) esamina il Bilancio consuntivo, per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- o) esamina la Delibera contributiva, per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- p) delibera le operazioni di carattere straordinario o che determinano variazioni alla consistenza patrimoniale dell'Associazione, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea;
- q) nomina, anche su proposta del Consiglio di Presidenza e del Segretario generale, gruppi di consultazione, commissioni, gruppi di lavoro e comitati tecnici per determinati scopi o interessi dell'Associazione;
- r) delibera l'adesione ad altre associazioni aventi scopi analoghi e propone all'Assemblea l'adesione ad altre associazioni nazionali e/o internazionali aventi per scopo la tutela degli interessi generali del settore purché non siano in concorrenza con l'attività di Confindustria;
- s) esamina e delibera in ordine alle normative, ai controlli, alle certificazioni e a

- quant'altro relativo alla produzione e all'impiego del calcestruzzo preconfezionato;
- t) autorizza per un periodo non eccedente i sei mesi, l'eventuale esercizio provvisorio in caso di non approvazione del Conto economico preventivo;
 - u) propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Condotta e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
 - v) delibera in merito alla costituzione o alla estinzione di società controllate dall'Associazione o la partecipazione della stessa a società e consorzi terzi;
 - w) indica le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - x) attua le deliberazioni dell'Assemblea e delibera su ogni altra materia che non sia di competenza di quest'ultima.

Art. 16 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è eletto dal Consiglio Generale negli anni dispari su proposta del Presidente, resta in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea elettiva di ogni biennio dispari.

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, se eletti, da un massimo di sei componenti, dal Tesoriere e dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica. In ogni caso, almeno uno dei suindicati sei componenti deve essere individuato in rappresentanza di imprese associate che abbiano un numero di impianti uguale o inferiore a cinque.

I componenti del Consiglio di Presidenza restano in carica due anni e possono essere rieletti anche consecutivamente per più mandati associativi fino a un massimo di dieci anni.

Al fine di presidiare le attività istituzionali dell'Associazione è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vicepresidenti e ai componenti del Consiglio di Presidenza per lo sviluppo dei temi identificati come prioritari per l'attuazione degli scopi e del ruolo di Atecap.

Nel caso in cui uno o più Vicepresidenti oppure componenti del Consiglio di Presidenza vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno.

In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza i componenti del Consiglio di Presidenza scadono con la nomina del nuovo Presidente.

Art. 17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario e comunque almeno due volte l'anno.

Il Consiglio di Presidenza è convocato con comunicazione del Segretario Generale su incarico del Presidente inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo. L'indicazione degli argomenti da trattare e la relativa documentazione possono essere trasmessi anche in via differita.

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Ogni componente ha diritto a un voto e la partecipazione alle riunioni non è delegabile. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti.

Di ciascuna riunione viene redatto un resoconto inviato per posta elettronica a tutti i componenti, anche assenti, che va approvato nella riunione successiva con possibilità di richiedere rettifiche entro sette giorni dall'inoltro.

Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza:

- a) propone ed attua le linee strategiche dell'azione dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale;
- b) commina le sanzioni di propria spettanza;
- c) per assicurare tempestività d'intervento, può esercitare i poteri del Consiglio Generale, che dovrà ratificarne l'operato nella prima riunione successiva;
- d) delibera su atti di ordinaria amministrazione che abbiano validità anche pluriennale;
- e) definisce, su proposta del Presidente, l'articolazione della struttura operativa dell'Associazione e gli eventuali relativi livelli di responsabilità.

Al fine di affiancare e coadiuvare i componenti del Consiglio di Presidenza, è facoltà dello stesso Consiglio costituire gruppi di consultazione, commissioni, gruppi di lavoro e comitati tecnici per determinati scopi o interessi dell'Associazione.

Art. 19 - Presidente

Il Presidente è eletto negli anni dispari dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Generale.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Generale elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell'Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati, con ampia discrezionalità di procedura e con possibilità di avvalersi di una Segreteria tecnica, allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione di designazione sottopone al Consiglio Generale le indicazioni emerse che siano sostenute da almeno un quinto dei voti assembleari. Sulla base della relazione della Commissione di designazione il Consiglio Generale, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari e può essere rieletto per un secondo biennio consecutivo a quello della prima elezione. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

Tuttavia, qualora la Commissione di designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati alla carica di Presidente, può sottoporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente in scadenza per un ulteriore biennio. Tale proposta deve essere approvata

a scrutinio segreto dal Consiglio Generale. Alla votazione devono essere presenti i tre quarti dei componenti il Consiglio Generale e per l'approvazione è necessario il voto favorevole di almeno l'80% dei consiglieri votanti. La stessa proposta dovrà poi conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vicepresidenti e dei componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Presidenza e del Segretario Generale, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Il Presidente impartisce le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati degli organi sociali prendendo tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione e per tutelarne gli interessi.

In relazione ai rapporti con le banche, il Presidente ha poteri di ordinaria amministrazione e può delegare al Tesoriere o al Segretario Generale o a entrambi tali poteri, nell'ambito della normale attività operativa, ivi compresi i contratti di home banking che ritenesse opportuno stipulare con qualsiasi istituto bancario.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente più anziano d'età.

Venendo a mancare il Presidente, per dimissioni o altra causa di cessazione dalla carica, la Commissione di designazione, seguendo le modalità indicate nel presente articolo, deve essere insediata entro i trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. L'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Art. 20 - Vicepresidenti

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vicepresidenti fino ad un massimo di quattro.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vicepresidenti.

Il Consiglio Generale vota il programma e la proposta concernente i Vicepresidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea che vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vicepresidenti e le relative, eventuali, deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vicepresidenti durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili per un ulteriore biennio consecutivo a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio.

Nel caso in cui i Vicepresidenti, durante il loro mandato, vengano a mancare per

dimissioni o altra causa di cessazione, sono sostituiti, su proposta del Presidente approvata dal Consiglio Generale, e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Art. 21 - Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente, negli anni dispari e dura in carica due anni. Il mandato del Tesoriere scade contemporaneamente a quello del Presidente ed è rinnovabile.

È componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale. Il Tesoriere sovrintende alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Su indicazione del Presidente e con il supporto del Segretario Generale, il Tesoriere predispose il Conto economico preventivo, il Bilancio consuntivo e la Delibera contributiva, curandone l'informativa per i passaggi deliberativi previsti.

In caso di cessazione del Presidente per motivi diversi dalla scadenza del proprio mandato, il Tesoriere decade con la nomina del suo successore.

Se il Tesoriere viene a mancare per dimissioni o per altra causa di cessazione dalla carica, viene sostituito, su proposta del Presidente approvata dal Consiglio Generale, e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Art. 22 - Revisori Contabili

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di almeno sei candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore legale.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I Revisori contabili durano in carica due anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferiscono all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea nonché a quelle del Consiglio Generale quando è previsto all'ordine del giorno il tema del Bilancio consuntivo o del Conto economico preventivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Art. 23 - Proviviri

L'Assemblea, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, fino a un massimo di cinque Proviviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. I Proviviri scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti dell'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri eletti con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi di Confindustria.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 90 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, i Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 24 - Disposizioni generali sulle cariche

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

Vi è incompatibilità assoluta tra cariche associative e cariche politiche.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui all'art. 22 (Revisori contabili) e all'art. 23 (Probiviri) del presente Statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Le cariche che sono state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del medesimo.

Nelle elezioni che riguardano più persone il numero dei candidati deve essere superiore ai seggi da ricoprire e i votanti possono esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi degli eligendi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto, le cariche hanno la durata dell'organo che le ha nominate.

Tutte le cariche decadono quando chi le riveste non ha più i requisiti di cui al precedente secondo comma.

Art. 25 – Partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione

La partecipazione alle riunioni degli Organi dell'Associazione può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, quali videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

L'espressione del voto può avvenire palesemente in modalità telematica o, nei casi in cui sia previsto lo scrutinio segreto, mediante un apposito sistema di votazione con garanzia di anonimato e segretezza del voto.

Qualora la riunione si svolga esclusivamente per videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica, ovvero senza l'indicazione di una sede fisica, la stessa si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Segretario Generale.

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria di ciascun Organo dell'Associazione.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 26 - Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Associazione è scelto al di fuori dei rappresentati delle imprese associate e viene nominato o revocato dal Consiglio Generale su proposta del Presidente.

Il Segretario Generale ha il compito di provvedere, in conformità delle disposizioni e

sotto la vigilanza del Presidente dell'Associazione, all'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Il Segretario Generale sovrintende alle attività degli uffici, del cui funzionamento è responsabile verso il Presidente, e provvede al buon andamento degli stessi gestendo le risorse interne dell'Associazione con efficacia, efficienza, rispetto dei tempi e della qualità dei servizi resi.

Il Segretario Generale sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e collabora alla predisposizione del Conto economico preventivo e del Bilancio consuntivo su indicazione del Presidente e di concerto con il Tesoriere.

Il Segretario Generale partecipa con parere consultivo alle riunioni degli organi dell'Associazione ai quali propone quanto ritiene necessario per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 27 - Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi annui versati dai soci ordinari;
- b) dai contributi annui versati dai soci aggregati;
- c) da eventuali contributi straordinari;
- d) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- e) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- f) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- g) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e, pertanto, i soci che per qualsiasi titolo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 28 - Conto economico preventivo e Bilancio consuntivo

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Conto economico preventivo e il Bilancio consuntivo sono predisposti ogni anno dal Tesoriere, su indicazione del Presidente e con il supporto del Segretario Generale.

Il Conto economico preventivo è predisposto in modo da poter essere approvato dall'ultimo Consiglio Generale dell'anno precedente all'esercizio per il quale decorre.

Qualora prima dell'esercizio sociale non abbia avuto luogo l'approvazione del Conto economico preventivo, il Consiglio Generale può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non eccedente i sei mesi.

Il Bilancio consuntivo è sottoposto all'esame del Consiglio Generale per la successiva deliberazione assembleare che deve, comunque, avvenire entro il 30 giugno.

Ai fini della deliberazione assembleare, il Bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione dei Revisori contabili.

Il Bilancio consuntivo, costituito da Stato patrimoniale e Conto economico è impostato nel rispetto delle norme di legge, ove applicabili, e in modo coerente con lo schema di bilancio tipo indicato da Confindustria.

Ai fini delle deliberazioni del Consiglio Generale, al Bilancio consuntivo è allegata una relazione del Tesoriere che dia conto dell'andamento complessivo dell'Associazione e delle società controllate.

In ogni caso, il Bilancio consuntivo dovrà essere presentato a Revisori contabili almeno quindici giorni prima della data fissata per l'avvio dell'iter procedurale di approvazione.

Nella gestione amministrativa possono firmare gli ordinativi di incasso e di pagamento: per l'Associazione, il Presidente, il Tesoriere e il Segretario Generale.

TITOLO V - MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglIMENTO, NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 29 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea con la maggioranza di almeno tre quarti dei presenti aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (PEC), entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Ai fini del pagamento dei contributi associativi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 30 - Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea, presa con almeno i tre quarti dei voti di cui complessivamente dispongono tutti gli associati.

Successivamente l'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, nomina un collegio di liquidatori composto da tre membri e ne determina i poteri.

Laddove fondi di riserva o avanzi di gestione fossero insufficienti le spese per lo scioglimento saranno a carico dei soci.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 31 - Norme generali e transitorie

Il Consiglio Generale può approvare regolamenti di attuazione del presente Statuto per dettagliare aspetti operativi connessi alle previsioni statutarie stesse.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti di cui al precedente comma si applicano le norme del Codice Civile, delle leggi vigenti e della normativa confederale.

Il Codice Etico, il Codice di Condotta e il Regolamento linee guida qualificazione di affidabilità etica dei partner commerciali sono parte integrante del presente Statuto.

Il presente Statuto entra in vigore contestualmente all'approvazione da parte dell'Assemblea.

Con l'approvazione del presente Statuto le cariche associative in essere vengono confermate. In particolare l'organo dell'Associazione precedentemente denominato Giunta corrisponde al Consiglio di Presidenza mentre l'organo dell'Associazione precedentemente denominato Consiglio Direttivo corrisponde al Consiglio Generale.

CODICE ETICO

Approvato il 27 marzo 2009

PREMESSA

Da qualche tempo e in più occasioni (in particolare nel corso dell'Assemblea dei soci del 3 aprile 2008) gli associati Atecap hanno manifestato forti aspettative in merito al ruolo che dovrebbe essere svolto dall'Associazione in futuro, tenendo presente l'attuale contesto normativo e di mercato.

Molte imprese, indipendentemente dalla loro dimensione aziendale e dalla ubicazione sul territorio nazionale, ritengono necessario un forte impegno della categoria, e quindi dell'Associazione che la rappresenta, a rafforzare l'azione da sempre svolta dall'Atecap per incentivare il pieno rispetto delle norme che presiedono alla produzione, al trasporto ed al controllo del calcestruzzo preconfezionato allo scopo di valorizzare il calcestruzzo e qualificare gli operatori.

In questo quadro, l'Atecap ritiene doveroso:

- preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
- adottare precise iniziative di politica associativa per assicurare al calcestruzzo preconfezionato il giusto valore di mercato.

In tal senso l'Atecap intende perseguire l'affermazione di un Codice Etico del comportamento imprenditoriale e deontologico per gli associati al fine di arrivare a rappresentare solo le imprese che si attengono scrupolosamente all'osservanza delle Leggi e delle Norme Tecniche in vigore orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti in conformità ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nel presente codice etico.

Per far questo l'Atecap si pone come espressione di una identità etica collettiva ed impegna se stessa e tutte le sue componenti:

- gli imprenditori associati;
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano l'Associazione in organismi esterni;
- ad adottare modelli di comportamento ispirati alla trasparenza, all'autonomia, all'integrità e all'eticità nonché a sviluppare le azioni coerenti.

L'Associazione tutta, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici associativi, dovrà essere compartecipe e coinvolta nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e dell'Associazione, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica amministrazione.

La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Il processo con cui tali obiettivi possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. L'Associazione fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti e gli associati si impegnano a recepirle e ad adottare comportamenti conseguenti.

Il Codice Etico Atecap è adottato, recepito ed attuato da tutti gli associati e le relative violazioni sono sanzionate a norma di Statuto.

PARAGRAFO 1 - I doveri e gli obblighi degli associati

Gli associati Atecap si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera categoria. Essi pertanto si impegnano:

- a) come imprenditori
- ad applicare compiutamente leggi e norme tecniche in vigore e in particolar modo usare esclusivamente:
 - cementi marcati CE
 - aggregati marcati CE
 - additivi marcati CE
 - ceneri marcate CE
 - ad attenersi scrupolosamente all'osservanza delle Linee Guida per la produzione, il Trasporto ed il Controllo del calcestruzzo Preconfezionato richiamate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni;
 - ad operare solo con impianti dotati di certificazione di controllo del processo produttivo così come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni;
 - a fornire ai propri clienti tutte le informazioni tecniche e tecnologiche relativamente al prodotto necessarie ai fini anche della durabilità delle opere;
 - ad applicare i contratti di lavoro, a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
 - a rispettare le prescrizioni richieste dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza (decreto legislativo 81/2008) e a promuoverne l'applicazione;
 - ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
 - a rispettare la normativa ambientale in vigore (decreto legislativo 152/2006 – Codice Ambientale);
 - a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;
 - a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione e con i partiti politici;
- b) come associati
- a partecipare alla vita associativa;
 - a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;
 - ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni del settore concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente all'Associazione altre diverse adesioni;
 - a rispettare le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
 - ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

PARAGRAFO 2 - Vertici associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

I nominati si impegnano a:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l'Associazione ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell'incarico;
- seguire le direttive associative, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità dell'Associazione verso il mondo esterno;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza;
- mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione.

PARAGRAFO 3 - Rappresentanti esterni

Vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti.

I rappresentanti si impegnano:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Associazione e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che la stessa Associazione è tenuta a fornire;
- alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
- a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta dell'Associazione;
- ad informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è stati designati.

•

PARAGRAFO 4 - Organi di tutela

Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato ai Probiviri il compito di fornire, su richiesta del Consiglio Direttivo, un parere obbligatorio sul profilo personale e professionale degli imprenditori coinvolti anche ai sensi dell'art. 20, comma 6, dello Statuto.

Più in generale, i Probiviri sono invitati, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui si esaminano le candidature di adesione all'Associazione, ovvero di designazione di incarichi associativi esterni.

A norma di Statuto i Probiviri vengono eletti dall'Assemblea in un momento diverso dalla elezione del Presidente.

CODICE DI CONDOTTA

Approvato il 12 dicembre 2011

PREAMBOLO

Atecap si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di perseguire efficacemente gli scopi associativi previsti dal proprio Statuto, ritenendo elemento sostanziale delle proprie azioni agire con trasparenza e in ossequio a modelli di comportamento ispirati all'integrità e all'etica ed al rispetto delle vigenti leggi e regolamenti nazionali ed internazionali.

Atecap volontariamente è compartecipe e coinvolta nel perseguimento degli scopi associativi nel rispetto delle modalità operative previste dal presente Codice di Comportamento, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo e federativo, ma danneggia la reputazione dell'intera categoria, presso l'opinione pubblica, presso il legislatore e la Pubblica Amministrazione.

Per Atecap e per le Imprese Associate, l'etica associativa non è valutabile solo in termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto, ma si fonda sulla convinta volontà di rispettare, nelle varie e diverse situazioni, i più elevati standard di comportamento, anche in adesione a principi e regole interne di natura volontaristica. Nel perseguimento degli scopi associativi tutte le Imprese Associate agiscono con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, in assoluta conformità a quanto statuito dalle normative vigenti, in quanto l'elevata etica professionale e l'integrità personale vogliono essere garanzia della credibilità e della reputazione dell'Associazione e delle Imprese Associate.

1. LINEE GUIDA

Il presente Codice di Condotta ha quale scopo la definizione di linee guida comuni e coerenti nell'ambito dell'organizzazione associativa, al fine di favorire il raggiungimento degli scopi che l'Associazione e la Federazione si prefiggono.

Atecap e le sue Imprese Associate, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, si riconoscono nei principi previsti nel presente Codice e si impegnano, pertanto:

- a perseguire una corretta politica in materia di rapporti di lavoro, di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- ad assicurare il coinvolgimento delle comunità locali, nonché a instaurare e mantenere rapporti fondati sulla correttezza con clienti e fornitori, privilegiando quelli che aderiscono ai medesimi canoni di legalità e correttezza, a scapito di coloro che non risultano affidabili e rispettosi di comportamenti etici;
- a conservare l'ambiente a favore delle generazioni future attraverso la ricerca di un equilibrio fra crescita economica e continuo miglioramento delle performance ambientali e di responsabilità sociale;
- a definire specifici provvedimenti volti ad assicurare la conformità nell'applicazione delle leggi e delle normative vigenti relative alle loro attività di business. In particolare, Atecap e le sue Imprese Associate si impegnano a rispettare i principi e le regole della concorrenza leale, vietando e sanzionando comportamenti volti anche indirettamente ad impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza corretta e leale all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante e l'abuso di una posizione di mercato dominante;
- a rispettare ogni regolamentazione applicabile relativa alla stesura dei bilanci e ad ogni tipo di documentazione amministrativo-contabile obbligatoria, nonché le norme fiscali.

Atecap e le Imprese Associate si impegnano, inoltre, a non ricorrere a pratiche disoneste e, in particolare, ad atti di corruzione, e si impegnano, pertanto, a garantire che non offriranno direttamente o indirettamente, qualsivoglia somma di danaro o altro vantaggio o utilità allo scopo di ottenere, conservare, indirizzare o assicurare eventuali vantaggi impropri nell'attività associativa ed aziendale di qualsiasi natura.

Atecap e le Imprese Associate si obbligano, altresì, a rafforzare i presidi di governance finalizzati a contrastare i rischi di infiltrazioni criminali al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e di legalità nel mondo del lavoro e della produzione, anche sottoscrivendo specifici protocolli di legalità con le Autorità Pubbliche e gli altri soggetti interessati. In tale contesto, le Imprese Associate si impegnano a favorire le attività di monitoraggio nella filiera delle costruzioni prestando, anche su base volontaria, alle competenti Autorità ogni collaborazione utile allo svolgimento di tale monitoraggio.

Atecap e le Imprese Associate si impegnano, infine, a:

- adottare idonee iniziative volte a rendere effettivi ed efficaci i principi previsti dal presente Codice;
- consentire a soggetti terzi attraverso apposite convenzioni di svolgere attività di assurance, volta alla verifica dei risultati raggiunti ed all'individuazione di eventuali azioni di miglioramento;
- conformarsi alle integrazioni di principi ed alle linee guida attuative che saranno loro proposte dall'Associazione anche a seguito delle suddette attività di assurance.

In caso di violazione dei principi del presente Codice e/o di mancata attuazione delle linee guida attuative, Atecap, attraverso l'azione del Consiglio Direttivo, valuterà le misure sanzionatorie da adottare in conformità allo Statuto associativo.

2. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA

Le norme contenute nel presente Codice si rivolgono e si applicano, senza alcuna eccezione, ad Atecap e alle Imprese Associate attraverso gli organi direttivi delle stesse e a tutti coloro che direttamente o indirettamente, in modo permanente o temporaneo, collaborano ovvero instaurano rapporti o relazioni con l'Associazione medesima, ivi espressamente inclusi i dipendenti dell'Associazione stessa.

I soggetti di cui sopra, denominati destinatari, sono tenuti ad informare i terzi, con mezzi idonei, in ordine ai doveri che trovano fondamento nel Codice, nonché ad esigerne l'osservanza e ad adottare consone iniziative nell'ipotesi di omesso adempimento, anche prevedendo l'interruzione dei rapporti contrattuali.

2.1 L'applicazione in Atecap del Codice di condotta

Le Imprese Associate ad Atecap sottopongono il Codice di Condotta alle rispettive società controllate affinché queste si ispirino nell'esercizio delle proprie attività ai principi nello stesso contenuti.

In ragione di quanto sopra, il Codice di Condotta troverà applicazione a tutte le Imprese Associate con efficacia vincolante per le condotte degli amministratori, collaboratori e dipendenti delle medesime.

2.2 Diffusione del Codice di Condotta

Gli organi direttivi di Atecap si impegnano a portare a conoscenza e favorire la diffusione del Codice di Condotta tra tutte le Imprese Associate nonché ad agevolare e promuovere il periodico aggiornamento del Codice e la disponibilità di ogni strumento che favorisca la completa applicazione dello stesso.

2.3 Conformità alla legge ed alle normative

Atecap svolge la propria attività in assoluta e totale osservanza e rispetto delle normative vigenti. Caratteristica comune di tutta l'organizzazione dell'Associazione è rappresentata dall'integrità che rappresenta un dovere morale, ancor prima che giuridico, per sé e per tutte le Imprese Associate.

Gli amministratori e i dipendenti delle Imprese Associate, nonché tutti i soggetti che a qualunque titolo operano o collaborano con le medesime, sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto delle leggi e delle normative attinenti vigenti, ivi comprese le prescrizioni del presente Codice.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I rapporti ed i comportamenti di Atecap e delle Imprese Associate, ad ogni livello, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza e reciproco rispetto.

Tutte le attività lavorative devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare la reputazione di Federbeton e dell'Associazione. Ogni attività deve essere basata su informazioni corrette, complete e possibilmente documentate.

Gli operatori devono impegnarsi ad agevolare le verifiche svolte dagli organi competenti, tenendo un atteggiamento collaborativo.

3.1 Concorrenza Leale

Atecap e tutte le Imprese Associate si impegnano a rispettare i principi e le regole in materia di diritto della concorrenza, vietando ogni comportamento anticompetitivo e l'abuso di una posizione di mercato dominante.

In questo contesto l'Associazione e le Imprese Associate che partecipano alle attività e alle riunioni dovranno rispettare le seguenti regole.

3.1.1 Le riunioni

La segreteria delle riunioni associative è assicurata da un funzionario dell'Associazione.

Ogni riunione associativa avrà un ordine del giorno indirizzato, con congruo anticipo, ad ogni partecipante e comprendente almeno l'elenco dei rispettivi partecipanti alla riunione e delle materie che saranno trattate.

L'ordine del giorno sarà seguito e rispettato.

Al termine di ogni riunione, si redigerà sistematicamente un verbale degli argomenti trattati e delle eventuali deliberazioni assunte. Il verbale verrà circolato ai partecipanti alla riunione ed approvato nel corso della riunione successiva.

Il presidente della riunione garantirà il rispetto delle regole del diritto della concorrenza e, anche su richiesta del segretario di tale riunione, interromperà qualsiasi discussione la cui legalità apparirà anche solo discutibile.

3.1.2 Scambi leciti di documenti o di informazioni tra gli aderenti e Atecap

L'Associazione garantisce la massima riservatezza delle informazioni e dei dati individuali forniti dagli aderenti, impegnandosi a non rivelarli agli aderenti ed a terzi. In particolare, le informazioni ricevute, i dati numerici e statistici, sono generalizzati e resi anonimi, prima di qualsiasi loro diffusione: le rilevazioni avranno quindi scopi esclusivamente statistici.

L'Associazione garantisce che:

- qualunque dipendente Atecap che abbia accesso ai dati comunicati dagli aderenti per fini di ricerca si atterrà al segreto statistico, per cui i dati raccolti sulle società dal servizio statistico di Atecap sono da considerarsi strettamente confidenziali. Questi dati non possono essere fatti oggetto di alcuna divulgazione passibile di arrecare danno ad una società (le informazioni trasmesse non saranno messe a disposizione dei concorrenti per rispettare il segreto commerciale);
- i dati individuali forniti da ogni impresa aderente verranno protetti per evitare ogni possibile comunicazione ad altri associati o a terzi: a tal scopo, verrà sottoscritto tra l'Associazione ed i singoli aderenti un accordo di riservatezza, con lo scopo di disciplinare l'obbligo di riservatezza e di non divulgazione delle informazioni e dei dati individuali ricevuti dall'Associazione per il compimento delle attività istituzionali sue proprie. I risultati ottenuti dall'organizzazione ed elaborazione dei dati verranno distribuiti alle Imprese Aderenti esclusivamente in forma aggregata ed idonea ad evitare che singoli associati possano essere identificati (c.d. "non scomponibilità"). In ogni caso, il dato aggregato non sarà tale da ingenerare un parallelismo di comportamenti: a tal fine l'Associazione e gli aderenti dovranno valutare il livello di storicità da attribuire al dato medesimo per evitare che il medesimo possa essere considerato sensibile da un punto di vista delle regole di concorrenza.

Inoltre:

- l'aggregazione dei dati non sarà sottoposta a valutazione o revisione da parte delle associazioni e delle Imprese Aderenti;
- i risultati ottenuti dalla organizzazione ed elaborazione dei dati, comunicati dall'Associazione alle Imprese Aderenti, non saranno accompagnati da commenti, raccomandazioni o indicazioni di comportamento;
- saranno pubblicati solo i risultati aggregati che riguardano almeno tre imprese.

Nello stesso modo, non si diffonderà alcun risultato nel caso in cui un'impresa o uno stabilimento contribuisca da solo a più dell'50% di questo risultato. Da notare che, con riserva del rispetto delle regole qui sopra enunciate, i trasferimenti di informazioni sulle tendenze socio - economiche e/o tecniche sono leciti, in special modo quelli che si riferiscono a:

- studi di mercato nazionali e internazionali in termini di volume;
- situazione della produzione, nazionali e internazionali;
- dati consuntivi sul consumo di combustibili;
- studi sui mezzi di trasporto ed investimenti.

Tutte le attività di tipo statistico eventualmente realizzate anche da soggetti terzi che comportano raccolta di dati dagli aderenti, elaborazione dei dati ottenuti e distribuzione dei risultati ottenuti in forma aggregata, dovranno essere predisposte, gestite ed organizzate da personale dell'Associazione, esplicitamente incaricato e sotto la responsabilità di un dirigente/funziionario dell'Associazione. Costoro, i soli ad avere accesso ai dati individuali, devono garantire la riservatezza dei singoli dati nei confronti di qualunque soggetto con particolare attenzione ai rappresentanti di Imprese Associate, Imprese Associate esterne e di organi informativi.

Per ricerche di mercato specifiche o per progetti particolari, non ricompresi nella attività ordinaria dell'Associazione, che richiedono il contributo individuale degli aderenti tramite inoltro di informazioni commerciali sensibili, l'Associazione nominerà un soggetto terzo indipendente (studio legale, notaio o una società specializzata in questo tipo di attività), al fine di raccogliere e gestire i dati e le informazioni.

La distribuzione dei dati assemblati ad Imprese Associate non partecipanti all'indagine e/o ad operatori esterni all'Associazione dovrà essere preventivamente concordata con i partecipanti all'indagine.

3.1.3 Attività illecite e temi vietati negli scambi tra gli aderenti

Sono vietati, in quanto lesivi della concorrenza:

- a) gli accordi inerenti a materie quali (a titolo esemplificativo):
- le politiche di prezzo (sia di acquisto che di vendita), compresi gli sconti;
 - le condizioni commerciali praticate ai clienti;
 - il controllo o la limitazione della produzione;
 - la ripartizione dei mercati e della clientela, anche in occasione di gare di appalto;
 - la protezione del mercato da potenziali entranti;
 - le attività di boicottaggio;
- b) lo scambio di informazioni commerciali sensibili, costituenti normalmente segreto aziendale.

3.2 Tutela Ambientale e Sviluppo Sostenibile

L'Associazione, le Imprese Associate e tutti i destinatari del presente Codice di Condotta, nello svolgimento delle loro funzioni, si impegnano a promuovere la ricerca di un equilibrio fra crescita economica, protezione dell'ambiente e responsabilità sociale, partendo dal pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale. Si impegnano inoltre ad informare le parti interessate sui risultati, in modo trasparente e volontario, in uno spirito attivo di dialogo.

3.3 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

L'Associazione e le Imprese Associate considerano la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro un valore prioritario, essenziale ed irrinunciabile e ciò per ragioni di ordine morale e sociale. Le politiche aziendali delle Imprese Associate devono porre la tutela dell'integrità della salute psico-fisica dei lavoratori come obiettivo prioritario. L'Associazione e le Imprese Associate si obbligano ad adottare criteri di scelta e modalità gestionali ed operative funzionali al conseguimento degli obiettivi di sicurezza e salute nello svolgimento di tutte le attività legate al conseguimento del proprio oggetto sociale. L'indirizzo generale che verrà, pertanto, seguito in tutte le fasi dell'agire d'impresa è quello di prevenire la creazione di ogni possibile situazione in contrasto ai principi normativi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Tale approccio, che si estende ai vari momenti del processo produttivo, si articola pertanto nei seguenti principali provvedimenti:

- pianificazione e messa a disposizione delle risorse e dispositivi necessari;
- pianificazione e attuazione delle misure di sicurezza e salute necessarie;
- assunzione di scelte tecnologiche e progettuali adeguate;
- scelta e approvvigionamento di materiali, mezzi e servizi idonei;
- formazione del personale;
- informazione al personale;
- svolgimento delle attività di cooperazione e coordinamento, di informazione e di controllo necessarie.

L'Associazione e le Imprese Associate stabiliscono quindi, come regola fondamentale, il pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel rispetto della politica di sicurezza suesposta.

Nello svolgimento di tutte le attività aziendali che hanno o possono avere influenza sulla sicurezza e salute, le Imprese Associate devono adottare criteri di scelta e modalità gestionali ed operative che, in termini economici, organizzativi, tecnici e tecnologici siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e salute. A tal fine, le Imprese Associate si impegnano a rendere disponibili per eventuali attività di monitoraggio promosse direttamente o indirettamente dall'Associazione, con cadenza periodica, un monitoraggio degli indici di frequenza degli incidenti sul lavoro.

3.4 Risorse umane, politiche di selezione e sviluppo della professionalità

L'Associazione e le Imprese Associate considerano le risorse umane un elemento indispensabile e fondamentale, che costituisce il fattore determinante del successo competitivo sul mercato. Le qualità richieste dall'Associazione e dalle Imprese Associate ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori sono costituite dall'onestà, lealtà, professionalità, preparazione tecnica e dedizione.

L'Associazione e le Imprese Associate operano la selezione del personale in base ai valori ed alle caratteristiche sopra enunciate, nel rispetto delle pari opportunità e senza alcuna forma di discriminazione, affinché le risorse acquisite rispondano ai profili concretamente necessari alle esigenze aziendali, evitando ogni tipo di agevolazione o favoritismo.

A tal fine si impegnano a:

- chiedere il certificato dei carichi pendenti (in aggiunta a quello dei precedenti penali, già previsto dal contratto generale) ovvero, in alternativa ad esso, un'autodichiarazione circa l'esistenza o meno di procedimenti penali in corso, all'atto dell'assunzione;
- sollecitare i propri dipendenti alla comunicazione all'azienda del coinvolgimento in vicende penali relative a fatti che hanno attinenza con l'attività aziendale e possono influire sul rapporto professionale.

Si impegnano, inoltre, a coltivare le condizioni necessarie a favorire lo sviluppo della professionalità, agevolando l'aggiornamento professionale e l'acquisizione di competenze, contestualmente seguendo una politica di avanzamento e di carriera fondata sul merito.

In ragione di quanto sopra, sono tenute a concorrere nella valorizzazione della professionalità, nello sviluppo delle capacità e nella realizzazione delle potenzialità dei loro collaboratori. Ai dipendenti è invece chiesto di conseguire nuove capacità, conoscenze e competenze e di affinare quelle già acquisite.

3.5 Qualità dei prodotti e dei servizi

L'Associazione e le Imprese Associate e tutti i destinatari del presente Codice di Condotta, considerano la soddisfazione e la fiducia dei clienti come uno degli obiettivi prioritari nello svolgimento delle loro funzioni, da monitorare anche attraverso sondaggi di opinione dedicati. A tale scopo l'Associazione e le Imprese Associate si impegnano, nel rispetto della Normativa Nazionale e tecnica di riferimento, a porre in essere tutte le attività necessarie per conseguire l'obiettivo di migliorare continuamente le performance dei prodotti e dei servizi offerti.

3.6 Qualifica di affidabilità etica dei partner commerciali.

L'Associazione e le Imprese Associate si impegnano ad adottare procedure interne di qualifica dei fornitori significativi basate anche sulla valutazione dei profili etici ed a non iniziare ovvero interrompere i rapporti commerciali con quei fornitori che non risultassero idonei rispetto ai processi di qualifica.

In tale contesto, le Imprese Associate si impegnano, nei limiti del pieno rispetto della normativa in materia di Privacy e di tutela della concorrenza:

- a scambiarsi informazioni relative ai soggetti non qualificati ed a tenerne conto nell'ambito delle proprie attività di qualifica;
- valutare l'opportunità di condividere con le Autorità prefettizie le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei principi del presente codice relativo ai propri partner commerciali;
- incentivare al proprio interno la segnalazione dei fatti illeciti occorsi nello svolgimento della vita aziendale e segnalare alle Pubbliche Autorità quelle costituenti reato o comunque rilevanti ai sensi di legge per la prevenzione e repressione dei fatti illeciti.

Nella selezione dei clienti l'Associazione e le Imprese Associate, oltre alle normali valutazioni di tipo commerciale, terranno conto delle informazioni ufficiali, accessibili ai privati, dalle quali risultino accertate gravi infiltrazioni criminali.

4. VIOLAZIONI DEL CODICE DI CONDOTTA E SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione dei principi e delle norme contenute nel presente Codice di Condotta lede il rapporto di fiducia tra le Imprese Associate, l'Associazione e Federbeton.

L'Associazione, a seguito di segnalazione di violazione del presente Codice ricevute con qualunque mezzo dal Consiglio Direttivo ovvero dell'accertamento, in sede di assurance di cui all'art. 1, della non effettività/efficacia delle misure adottate dalle Imprese Associate, provvederà a perseguire con tempestività e fermezza le violazioni stesse, sia mediante l'utilizzo di idonee misure correttive e raccomandazioni sia, nell'ipotesi di fattispecie di maggior gravità, mediante l'irrogazione delle sanzioni previste dallo Statuto associativo e ne darà sollecita segnalazione a Federbeton.

REGOLAMENTO LINEE GUIDA QUALIFICAZIONE DI AFFIDABILITÀ ETICA DEI PARTNER COMMERCIALI

Approvato il 20 giugno 2013

PREMESSA

La garanzia di un mercato trasparente in cui il rispetto della legalità e la qualificazione degli operatori rappresentino la regola e non l'eccezione è propedeutica a qualsiasi intervento di rilancio del settore.

L'Atecap è profondamente convinta di questo principio. La legalità non va intesa solamente come un concetto imprescindibile e ineludibile ma, allo stesso tempo, può e deve rappresentare un ingrediente della ricetta per l'uscita dalla crisi; un'opportunità di crescita per tutti gli operatori onesti e qualificati che l'Atecap rappresenta e continua a tutelare.

All'interno del suo Codice Etico, l'Atecap manifesta chiaramente la volontà di adottare modelli di comportamento ispirati alla trasparenza, all'autonomia, all'integrità e all'eticità nonché a sviluppare le azioni coerenti.

Ma in una riflessione più ampia incentrata sui concetti di etica e di legalità non si può prescindere dall'analisi critica del ruolo svolto da tutte quelle operazioni commerciali, verso i fornitori e verso i clienti, troppo spesso interessate da valutazioni esclusivamente economiche.

Tali rapporti rappresentano uno degli anelli deboli della filiera delle costruzioni in calcestruzzo. Oggi le leggi dello Stato iniziano a dettare nuove regole del gioco allo scopo di emarginare sempre di più gli operatori scorretti e criminali. In linea con tali nuove iniziative legislative, attraverso l'adozione del Codice di Condotta, l'Associazione e le Imprese Associate hanno assunto formalmente l'impegno di "...adottare procedure interne di qualifica dei fornitori significativi basate anche sulla valutazione dei profili etici ed a non iniziare ovvero interrompere i rapporti commerciali con quei fornitori che non risultassero idonei rispetto ai processi di qualifica."

Le presenti Linee Guida sono state redatte proprio in applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico e nell'art. 3.6 del Codice di Condotta dell'Atecap e per le finalità di cui al Regolamento attributivo del c.d. "rating di legalità" emesso dall'Autorità Garante per la Concorrenza¹.

Tali Linee Guida intendono fornire uno strumento di supporto per le Aziende Associate ai fini della predisposizione di un processo di qualificazione dell'affidabilità etica dei Partner Commerciali.

In un mercato sano gli operatori hanno l'obbligo di scegliere con attenzione i loro interlocutori economici, inserendosi con senso di responsabilità in un progetto più ampio di contrasto all'illegalità. Infatti, attraverso il processo di valutazione dell'affidabilità etica si intende mitigare il rischio di relazioni commerciali con soggetti facenti parte di organizzazioni criminali o comunque coinvolti nella commissione di alcuni dei più gravi reati rilevanti ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

La valutazione si sviluppa attraverso la concreta e specifica verifica dell'eventuale sussistenza di indici di rischio (c.d. "indici di attenzione"), rilevati nella fase di prequalifica ovvero nel corso del rapporto con i Partner commerciali.

Nell'ambito di questo contesto generale, Atecap è, inoltre, impegnata a definire provvedimenti specifici per assicurare la conformità nell'applicazione delle leggi e delle normative vigenti relative ai business ed in particolare è fortemente motivata ad assicurare che le aziende associate si impegnino a rispettare i principi e le regole della concorrenza, astenendosi da comportamenti volti anche indirettamente ad impedire, restringere o falsare il gioco della stessa. In particolare, in nessun caso la definizione e la successiva attuazione delle procedure di qualifica di affidabilità etica dei partner commerciali potrà avere come oggetto o effetto lo scambio di informazioni commerciali sensibili relative ai suddetti partner tra le aziende associate o comunque altre ipotesi di violazione della normativa in materia di concorrenza e tutela della riservatezza.

A tale scopo, si precisa che le aziende associate dovranno mettere in atto detto processo di valutazione dell'affidabilità etica con modalità tali da escludere la commissione di fatti rilevanti dal punto di vista della normativa di cui alla l. 287/1990 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" ovvero in violazione della normativa di cui al d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di

¹ Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62".

protezione dei dati personali”.

1. QUALIFICAZIONE DI AFFIDABILITÀ ETICA

1.1 Principi generali

Ciascuna azienda associata rende il processo di qualificazione di affidabilità etica coerente con la propria organizzazione, la dimensione del proprio business, i rapporti commerciali instaurati nel tempo con i Partner Commerciali e la numerosità degli stessi, anche attraverso criteri ulteriori rispetto a quelli sotto riportati (ad esempio aree geografiche, valore e/o volumi degli acquisti, tipologia di fornitore/appaltatore).

La qualifica di affidabilità etica è avviata, secondo le modalità sotto indicate, all’inizio del rapporto commerciale con un nuovo Partner e/o durante la fase del suo svolgimento in presenza di notizie o informazioni attendibili relative alla possibile attivazione di uno degli indici di attenzione. La qualifica ha validità temporale limitata (1 o 2 anni), salvo il verificarsi di eventi per i quali sia necessario attivare un aggiornamento dello stato di qualifica (ad esempio: il mancato rinnovo del certificato antimafia, l’insorgere di indici di attenzione).

Il risultato negativo della qualificazione di affidabilità etica potrà comportare l’adozione, da parte dell’azienda, di misure di cautela, tra le quali la sospensione e/o l’interruzione dei rapporti commerciali ovvero la non instaurazione degli stessi, da prevedere per le ipotesi di maggiore gravità.

Le presenti Linee Guida rappresentano uno standard minimo. E’ rimessa la facoltà a ciascuna azienda associata di applicare standard di verifica e di analisi più rigorosi e restrittivi.

1.2 Qualificazione di affidabilità etica: fornitori

a) La qualificazione di affidabilità etica si applica alle seguenti categorie di fornitori, in particolare per ciascuna impresa o persone fisiche (professionisti/ditte individuali), qualora i valori della fornitura siano d’importo uguale o superiore ad una certa soglia determinata dall’azienda associata, che comunque non può essere superiore a 50.000/anno per ogni impianto di produzione:

- appalti, inclusi appalti di servizi;
- logistica (trasportatori);
- materie prime.

b) Se ritenuto opportuno dalle singole aziende associate la qualificazione di affidabilità etica riguarderà, inoltre, le seguenti categorie di fornitori, qualora i valori della fornitura siano d’importo uguale o superiore ad una certa soglia determinata dall’azienda associata, che comunque non può essere superiore a 50.000/anno per ogni impianto di produzione:

- acquisto di beni;
- materie prime di sostituzione;
- consorzi².

Possibili esclusioni. Fatti salvi i casi in cui vi siano notizie o informazioni legittimamente acquisite/ accessibili o di dominio pubblico relative alla possibile attivazione di uno degli indici di attenzione, possono essere escluse, dalle procedure interne aziendali di qualifica etica dei partner commerciali, le seguenti categorie:

- le banche, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari riconosciuti;
- le persone fisiche, gli enti o le società i quali, in ragione della loro attività, siano iscritti ad albi, ordini, elenchi pubblicisticamente disciplinati, o siano, comunque, per legge sottoposti alla vigilanza o regolamentazione da parte di una pubblica autorità;

1.3 Qualificazione di affidabilità etica: clienti

I clienti non sono soggetti ad attività di qualifica preventiva, ma sono sottoposti a tale processo solo in presenza di notizie o informazioni legittimamente acquisite/accessibili o di dominio pubblico relative alla possibile attivazione di uno degli indici di attenzione riportati qui di seguito.

2. INDICI DI ATTENZIONE

Gli indici di attenzione sono indici di potenziale rischio di relazione/contiguità criminali trattenute dal partner commerciale che possono rivelare criticità relative alla sua affidabilità etica. Essi intendono, quindi, orientare le aziende associate nella valutazione del rischio a supporto del processo di valutazione dell'affidabilità del partner.

Gli indici di attenzione devono essere soggetti a continua revisione ed aggiornamento.

2.1 Indici di attenzione per i fornitori

A titolo esemplificativo possono costituire indici di attenzione per i fornitori, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso:

- a) sottoposizione della società, dei suoi soci³ (da intendersi: membri dell'organo di amministrazione, Rappresentanti legali, Direttori muniti di procura) a procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, ai sensi della normativa antimafia;
- b) applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di società, dei relativi soci⁴ e del management (da intendersi: Membri dell'organo di amministrazione, Rappresentanti legali, Direttori muniti di procura), per reati che incidono sull'affidabilità professionale, e tra questi i delitti contro la Pubblica Amministrazione, partecipazioni a reati associativi o concorso negli stessi, usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- c) applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- d) imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- e) intervento ingiustificato, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- f) mancata consegna della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai fini della certificazione antimafia;
- g) mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività;
- h) trasferimenti degli asset aziendali da un'impresa ad un'altra, comunque riconducibili agli

² Dovrebbero essere sottoposti al processo di valutazione di affidabilità etica, secondo le modalità previste per la relativa tipologia, esclusivamente i singoli partecipanti ai consorzi che effettuano prestazioni in favore dell'azienda associata. Se ritenuto opportuno anche il Consorzio dovrà procedere alla qualifica di affidabilità etica nei confronti dei propri fornitori.

³ Con il termine "soci" si intende: per le imprese individuali, i titolari; per le Società in accomandita semplice e in nome collettivo, tutti i soci; per le Società di capitali non quotate in borsa, tutti i soci; per le Società di capitali quotate in borsa, ciascuno dei soci che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento; per le Società consortili, ai sensi dell'art. 2615 ter codice civile, per le Società cooperative, di consorzi cooperative, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo; per i consorzi di cui all'art. 2602 del c.c., gli imprenditori o Società consorziate; per le Società di cui all'art. 2506 del c.c., coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell'impresa.

stessi beneficiari o interessati, che per modalità e tempi di attuazione risultino non giustificati sotto il profilo economico e commerciale;

- i) cambiamenti improvvisi degli organi societari, privi di apparente giustificazione economica e commerciale;
- j) mutamenti significativi del settore di attività, privi di giustificazione economica o commerciale;
- k) cambiamenti repentini delle dimensioni dell'attività, del patrimonio in assenza di giustificazione economica o commerciale;
- l) per le forniture: offerte o ribassi successivi di prezzo assolutamente sproporzionati rispetto alla normalità del mercato.

In relazione agli indici di cui alla lettera a), b) e c), si tiene conto, oltre che della gravità dei fatti ascritti al fornitore, altresì del tempo trascorso tra i suddetti avvenimenti ed il momento di effettuazione della qualifica. Nel caso di misure cautelari e del successivo affidamento della società sottoposta a sequestro all'amministrazione giudiziaria, l'Azienda potrebbe disporre la sospensione delle forniture e riprenderle solo dopo aver accertato l'effettivo insediamento dell'Amministrazione.

2.2 Indici di attenzione per i clienti

A titolo esemplificativo possono costituire indici di attenzione per i clienti, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso:

- a) sottoposizione in capo alla società, ai suoi soci ed al management (da intendersi: Membri dell'organo di amministrazione, Rappresentanti legali, Direttori muniti di procura) di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, ai sensi della normativa antimafia;
- b) applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di società, dei relativi soci⁴ e del management (da intendersi: Membri dell'organo di amministrazione, Rappresentanti legali, Direttori muniti di procura), per reati che incidono sull'affidabilità professionale, e tra questi i delitti contro la Pubblica Amministrazione, partecipazioni a reati associativi o concorso negli stessi, usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- c) applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d.lgs. 231/ 2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- d) imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- e) intervento ingiustificato, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- f) mancata consegna della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai fini della certificazione antimafia, se richieste.

3. DOCUMENTI E INFORMAZIONI PER LA QUALIFICA ETICA DEI FORNITORI

Per tutti i fornitori rientranti nel sistema di qualificazione, al fine del loro inserimento nella vendor list, occorre tenere conto:

- a) delle informazioni disponibili in relazione alle banche dati in uso presso l'azienda associata ovvero ricavabili da fonti aperte ed affidabili, in particolare camera di commercio, internet, stampa;
- b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai fini della certificazione antimafia:

⁴ Vedi sopra

- i. la dichiarazione dovrebbe essere presentata, dopo l'avvio del rapporto contrattuale, ad ogni rinnovo, tacito o scritto, del contratto e, comunque, almeno con cadenza annuale;
 - ii. qualora sia fornita una fotocopia della dichiarazione, essa dovrebbe essere certificata dal titolare, sotto la sua responsabilità, come conforme all'originale;
- c) delle informazioni legittimamente acquisite provenienti da altre fonti, tra cui anche i propri siti produttivi, relativamente ai fornitori che svolgono la propria attività all'interno dell'azienda per l'esecuzione dei lavori (ad es. trasportatori, fornitori di materie prime da cava, manutentori, etc.);
- d) delle informazioni relative alle policy di sostenibilità, di rispetto dell'ambiente e di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Oltre alla documentazione sopra elencata, si suggerisce di tenere conto, altresì, dei seguenti elementi:

- a) per i fornitori di materie prime da cava:
 - i. un'autocertificazione e/o le autorizzazioni all'escavo e altri documenti identificativi del sito;
- b) per i trasportatori:
 - i. il certificato di iscrizione all'albo degli Autotrasportatori per conto terzi, oppure l'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentate della società di trasporto;
- c) per gli appalti:
 - i. DURC, o autocertificazione inerente all'adempimento degli obblighi contributivi, ed eventuale documentazione richiesta in base al tipo di servizio erogato;
 - ii. dichiarazione contrattualmente vincolante che, nel caso l'impresa appaltatrice intenda avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, dovrebbe preventivamente darne comunicazione all'impresa committente e produrre la documentazione dell'impresa subappaltatrice (o interveniente ad altro titolo) dalla quale risulti l'adesione agli altri obblighi contrattuali e standard etici già accettati dall'appaltatrice;
- d) per il settore delle materie prime di sostituzione:
 - i. riguardo agli intermediari con detenzione (che svolgono anche il trattamento e/o lo stoccaggio):
 - l'autorizzazione all'esercizio di trattamento e/o stoccaggio (AIA, ovvero autorizzazione ordinaria, ovvero autorizzazione semplificata della Provincia, ovvero autorizzazione semplificata dell'Albo Gestori Ambientali);
 - ii. riguardo ai produttori:
 - l'autorizzazione all'esercizio dell'eventuale attività di trattamento rifiuti che genera il rifiuto conferito in impianto;
 - iii. riguardo ai trasportatori:
 - l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

4. VALUTAZIONE ED ESITO DEL PROCESSO DI QUALIFICA DI AFFIDABILITÀ ETICA DEI PARTNER COMMERCIALI

In caso di esito positivo del processo di qualificazione di affidabilità etica dei Partner Commerciali, le aziende associate provvederanno all'avvio del rapporto commerciale ovvero alla prosecuzione dello stesso. Nelle altre ipotesi, le aziende associate, valutate concretamente le circostanze di fatto e di diritto, potranno procedere:

- alla richiesta al Partner Commerciale di informazioni in ordine agli sviluppi di eventuali vicende giudiziarie - sempre che riguardino reati idonei a inficiare l'onorabilità e l'affidabilità professionale - che coinvolgano la società, i soci, gli amministratori e/o i dirigenti, ai sensi di quanto illustrato al paragrafo 2;
- alla riduzione degli acquisti e/o delle vendite o alla sospensione temporanea dei rapporti commerciali;

- all'interruzione definitiva del rapporto con il Partner Commerciale. Questa misura potrebbe essere adottata in presenza di una condanna definitiva, quando la controparte si rifiuti di consegnare il certificato antimafia, ovvero in tutti gli altri casi in cui, all'esito degli approfondimenti di cui sopra, permangono gravi dubbi sull'affidabilità della controparte.

5. RACCOMANDAZIONI

Le aziende associate sono invitate a:

- a) creare una vendor list, ovvero un database che contenga i dati relativi ai fornitori (dati anagrafici - tipologia di fornitura, iter di qualificazione effettuato, ecc.). suddivisa secondo lo stato di affidabilità/qualifica (qualificato, sospeso, non qualificato);
- b) inserire nei contratti clausole:
 - che prevedano la trasmissione, da parte dei fornitori, di certificati (ad esempio il certificato antimafia) o informazioni sui profili etici del Partner Commerciale e che prevedano adeguate misure e/o prerogative contrattuali in caso di inadempimento, inclusi nei casi più gravi la risoluzione di diritto /recesso unilaterale;

In aggiunta o in alternativa:

- che prevedano la trasmissione di informazioni relative a:
 - i. sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (artt. 3 e ss., l. 1423 del 1956 ed art. 10, l. 575 del 1965);
 - ii. applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti del titolare o dei soci (fatta eccezione per le società per azioni) della società, nonché dei suoi amministratori per reati che incidono sull'affidabilità professionale, e tra questi per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione a reati associativi o per concorso negli stessi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
 - iii. applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti della società, ai sensi del d.lgs. 231/2001, per reati che incidono sull'affidabilità professionale, e tra questi per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione a reati associativi o per concorso negli stessi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
 - che prevedano il rispetto dei principi Etici e/o del Modello ex d.lgs. 231/2001 delle aziende associate e che sanciscano la risoluzione di diritto/recesso unilaterale in caso di inadempimento;
 - che prevedano ai Partner Commerciali di dichiarare se agiscono in nome proprio ovvero di rendere noto per conto di chi agiscono;
 - che prevedano l'obbligo di denuncia di atti intimidatori da parte di organizzazioni criminali e sanzionino l'eventuale inadempimento;
- c) predisporre un/a sistema/procedura interno/a per assicurare un trattamento efficace, tempestivo e trasparente delle segnalazioni di comportamenti illeciti messi in atto da soggetti funzionalmente legati all'azienda, o non conformi ai principi del proprio codice etico e al sistema di governance;
 - d) effettuare periodicamente audit interni per valutare l'implementazione delle procedure interne adottate ai fini della gestione del processo di qualifica etica dei Partner Commerciali.



Via Paolo Emilio, 32
00192 Roma



+39 06 42016103



atecap@atecap.it